

Regolamento dei circoli territoriali di Libertà e Giustizia

Art. 1

Gli Associati all'associazione Libertà e Giustizia possono riunirsi in Circoli Territoriali. Il numero minimo di aderenti per costituire il Circolo Territoriale è stabilito in 10 aderenti in regola con le quote associative.

I Circoli Territoriali costituiscono sedi secondarie dell'associazione e operano quali luoghi di dibattito, di elaborazione e di organizzazione di iniziative a livello locale, in conformità ai principi ed alle finalità indicati nello Statuto di Libertà e Giustizia.

Art. 2

Ogni Circolo Territoriale contribuisce, mediante la raccolta di fondi in occasione delle proprie iniziative, al finanziamento della propria attività. La sede nazionale dell'Associazione può contribuire, nella misura ritenuta opportuna, a finanziare le iniziative dei Circoli Territoriali.

Art. 3

I Circoli Territoriali sono diretti da un Coordinatore, il quale viene nominato dal Presidente del Consiglio di presidenza e assume la veste di delegato territoriale ai sensi dello Statuto. Gli Associati a ogni Circolo Territoriale possono formulare proposte al Consiglio di presidenza circa i candidati ritenuti idonei alla nomina a Coordinatore.

Art. 4

Qualora opportuno, il Coordinatore del Circolo Territoriale nomina un Coordinamento territoriale che lo assiste nell'attività da svolgere a livello territoriale.

I membri del Coordinamento territoriale restano in carica quanto il coordinatore.

Art. 5

I Coordinatori dei Circoli Territoriali durano in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza dall'incarico ai sensi del successivo articolo 7. Essi possono essere rinominati per un ulteriore periodo di tre anni. I Coordinatori operano in costante collegamento con il Consiglio di presidenza dell'associazione.

Art. 6

Il Coordinatore sovrintende all'attività del Circolo Territoriale, all'organizzazione di eventi e iniziative, al coordinamento del Circolo Territoriale con la sede nazionale di Libertà e Giustizia e con il Consiglio di presidenza. Il Coordinatore è responsabile, nei confronti del Consiglio di presidenza, della continuità e della qualità dell'attività svolta dal Circolo Territoriale.

Art. 7

Il Coordinatore, dandone preventiva comunicazione al Consiglio di Presidenza, convoca, almeno due volte all'anno, una riunione generale degli Associati che, secondo l'articolazione territoriale definita all'atto della costituzione del singolo Circolo, ne fanno parte in base al criterio della residenza.

Con cadenza almeno annuale, il Coordinatore presenta una relazione sull'attività svolta e un programma di attività per il periodo successivo. Qualora la relazione sull'attività svolta non venga approvata dalla maggioranza degli Associati presenti, il Coordinatore si considera decaduto dall'incarico. Si considera altresì decaduto il coordinatore non in regola con l'iscrizione all'Associazione.

Art. 8

In caso di dimissioni, decadenza o scadenza del Coordinatore del Circolo Territoriale, gli Associati si riuniscono e possono formulare proposte al Presidente del Consiglio di presidenza in merito alla nomina di un nuovo Coordinatore.

Art. 9

All'interno di ogni Circolo Territoriale possono costituirsi Gruppi di Lavoro su temi specifici, sotto la supervisione del Coordinatore del Circolo con il quale viene concordato il programma di attività di ciascun Gruppo. Se necessario, ogni Gruppo di Lavoro indica al suo interno un proprio coordinatore, con l'accordo del Coordinatore del Circolo Territoriale.

Art. 10

A fini di mutualità, oltre che per incentivare l'adesione di nuovi soci e per sostenere i circoli più attivi, una somma fino al 10 per cento delle quote associative potrà essere rimessa ai circoli, dopo la chiusura del bilancio, tenuto conto dell'equilibrio economico dell'associazione, e in ogni caso per lo svolgimento di nuove iniziative.

Art. 11

All'interno di ogni Circolo Territoriale può inoltre essere individuato un Tesoriere, il quale avrà il compito di gestire i fondi di pertinenza del Circolo, siano essi raccolti localmente o destinati dalla sede nazionale dell'Associazione a finanziare le iniziative del Circolo medesimo.

Art. 12

I Circoli Territoriali che intendano dotarsi di un proprio sito internet o blog contraddistinto dal nome e/o logo dell'associazione devono a tale fine ottenere autorizzazione scritta dal Consiglio di presidenza, il quale vigila sulla qualità dei contenuti trasmessi e sulla loro conformità ai principi che reggono l'associazione. L'autorizzazione è sempre revocabile, a discrezione del Consiglio di presidenza.